



27353-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI

- Presidente -

Sent. n. sez. 656/2021

TERESA LIUNI

UP - 10/06/2021

GIUSEPPE SANTALUCIA

R.G.N. 10576/2020

STEFANO APRILE

- Relatore -

MARIAEMANUELA GUERRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nata in (omissis)

avverso la sentenza del 14/11/2019 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO

fissata la trattazione in presenza con il rito scritto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per
improcedibilità;

dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Rovigo ha assolto (omissis) per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 34 d.lgs. n. 274 del 2000, dal reato di cui all'articolo 10-*bis* d.lgs. n. 286 del 1998, accertato in data 8 maggio 2018.

2. Ricorre (omissis), a mezzo del difensore avv. (omissis), che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 10-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, perché all'imputata è stato riconosciuto con provvedimento del 20 marzo 2019, a seguito dell'istanza presentata in data 8 maggio 2018, al momento dell'accertamento del reato per cui si procede, lo *status* di rifugiata, del quale il giudice di merito non ha tenuto conto, mentre avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; la sentenza va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere promossa e proseguita.

2. Risulta non controverso che l'imputata, recatasi alla questura di Rovigo per richiedere la protezione internazionale, veniva contestualmente denunciata per essersi trattenuta nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull'immigrazione.

Il pubblico ministero, incurante di tale condizione di fatto e senza avere verificato lo sviluppo del procedimento amministrativo, esercitava l'azione penale; l'imputata veniva rinviata a giudizio davanti al giudice di pace di Rovigo per l'udienza dell'11 luglio 2019.

Aperto il dibattimento in data 14 novembre 2019, il giudice acquisiva sull'accordo delle parti la relazione di servizio della polizia giudiziaria da cui risultavano i sopra ricordati elementi di fatto e, conformemente alla richiesta della difesa, pronunciava sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, valorizzando l'esiguità del danno o del pericolo che è derivato dalla occasionalità della condotta e dal grado di colpevolezza, norma dell'art. 34, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000.



3. Ebbene, fermo restando che il riconoscimento dello "status" di rifugiato è di competenza di un apposito organismo amministrativo, a cui il giudice penale non può sostituirsi (Sez. 1, n. 29491 del 27/06/2013, P.G. in proc. Sivasubramaniam, Rv. 256292), la circostanza che lo straniero abbia presentato istanza per il riconoscimento di detto *status* è di ostacolo al promovimento dell'azione penale, come risulta dalla previsione dell'art. 10-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998; il quale stabilisce che: «Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere».

3.1. La presentazione della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato opera, cioè, alla stregua di una condizione di procedibilità, la cui efficacia è regolata dall'art. 345, comma 2, cod. proc. pen., sicché impedisce l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale e impone una pronuncia di proscioglimento, ferma restando la possibilità di riattivare il procedimento quando la domanda sia rifiutata.

4. La giurisprudenza di legittimità ha affermato un analogo principio per la condizione dell'espulsione di cui all'art. 14, comma 5-*septies*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

4.1. Si è, infatti, chiarito che «in tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina, la previsione di cui all'art. 14, comma 5-*septies*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamente ai reati di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* del medesimo articolo, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio» (Sez. 1, n. 25358 del 29/04/2019, Lofti, Rv. 276145).

In motivazione la Corte ha aggiunto che detta sentenza è dotata di una stabilità di effetti soltanto relativa, atteso che l'esercizio dell'azione penale è sempre rinnovabile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen. qualora lo straniero, nel caso in questione, violi il divieto di reingresso nel territorio dello Stato.

5. Deve, quindi, rilevarsi che l'acquisita notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, evenienza verificatasi l'8 maggio 2018, contestualmente alla denuncia per trattenimento illegale, perciò in un momento antecedente all'esercizio dell'azione penale e alla pronuncia della sentenza, impone di riscontrare in via del tutto preliminare la causa di improcedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 10-*bis*, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, non rilevata dal giudice nonostante abbia preso atto della presentazione dell'istanza, secondo quanto già emergeva dagli atti di polizia giudiziaria acquisiti sull'accordo delle parti, come pure la sentenza da' atto.

5.1. Del resto, a seguito della predetta istanza la ricorrente otteneva in data 20 marzo 2019 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Vicenza, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ex d.lgs. n. 251 del 2007, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso.

6. Per i reati previsti dall'art. 10-*bis*, d.lgs. n. 286 del 1998 di ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato è, dunque, prevista la condizione di procedibilità, per così dire «negativa», della mancata presentazione dell'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

6.1. Non si tratta, infatti, come potrebbe sostenersi in ragione dell'utilizzo dell'espressione «il procedimento è sospeso», di una anomala causa di sospensione del procedimento penale, perché non è ravvisabile una causa di pregiudizialità tra il procedimento amministrativo attivato dall'istanza dello straniero e la sussistenza del reato di ingresso illegale.

Si tratta, piuttosto, di una condizione di procedibilità, ex art. 345, comma 2, cod. proc. pen., come reso palese dal secondo periodo della richiamata disposizione che fa espresso riferimento all'obbligo di pronuncia della sentenza di non luogo a procedere quando sia «acquisita la comunicazione del

riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

6.2. Del resto, attraverso il richiamo testuale alla sentenza di non luogo a procedere la legge determina la revocabilità di una siffatta decisione, in ragione della speciale condizione di procedibilità dell'azione penale il reato in questione e sottopone la decisione, che prende atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, a un regime di relativa stabilità di effetti, suscettibili di essere posti nel nulla con il rinnovato esercizio dell'azione penale quando si accerti che la situazione di ostacolo alla doverosa celebrazione del procedimento sia venuta meno per effetto del rigetto della richiesta.

7. La declaratoria dell'assenza dei presupposti per procedere è contemplata dall'ordinamento come dovuta, svincolata dall'eccezione delle parti e da adottare in ogni stato e grado del processo con precedenza assoluta rispetto alla decisione sul merito dell'accusa.

7.1. Singole disposizioni prevedono tale pronuncia in riferimento ad altrettanti momenti del processo: l'art. 411 cod. proc. pen. per la fase delle indagini preliminari nell'ambito dell'archiviazione; l'art. 425 cod. proc. pen. per l'udienza preliminare; gli artt. 469 e 558, comma 3, cod. proc. pen. per la fase predibattimentale; l'art. 529 cod. proc. pen. per il dibattimento.

7.2. Del resto, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, la carenza di una condizione di procedibilità è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità ed in deroga ai limiti di operatività del principio devolutivo, essendo preclusa soltanto da una causa originaria d'inammissibilità dell'impugnazione che pregiudica la corretta instaurazione del rapporto processuale.

8. Ragioni di ordine sistematico e la considerazione degli effetti propri dei presupposti condizionanti l'esercizio dell'azione penale impongono di ritenere che la previsione contenuta nell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, laddove stabilisce che, «acquisita la comunicazione del riconoscimento della

protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251», il giudice emette sentenza di non luogo a procedere, sia frutto di imprecisione linguistica e vada piuttosto intesa come riferita alla pronuncia che dia atto della carenza della condizione di procedibilità, adottabile, per quanto già esposto, in ogni stato e grado del processo.

8.1. L'opposta soluzione, che confinasse il rilievo di tale evenienza soltanto in udienza preliminare, sarebbe irrazionale, inutilmente pregiudizievole per l'imputato che non sarebbe ammesso a conseguire lo stesso esito decisorio nella fase del giudizio o delle impugnazioni.

Si tratta, del resto, di una opzione ermeneutica contraria alla disciplina di cui all'art. 345 cod. proc. pen.: i suoi due commi, infatti, stabiliscono il principio della ri-proponibilità dell'azione penale per il medesimo fatto e contro lo stesso soggetto in dipendenza del sopravvenire della condizione di procedibilità, generale o speciale che sia, di cui si sia accertata la carenza nel provvedimento di archiviazione, nella sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché non più impugnabili.

Inoltre, tenuto conto che la competenza a prendere cognizione di tali fattispecie è attribuita al giudice di pace, il cui procedimento non contempla la celebrazione dell'udienza preliminare – secondo quanto stabilito dall'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale esclude espressamente l'applicabilità delle disposizioni codicistiche che riguardano tra l'altro l'udienza preliminare –, tale argomento sistematico avvalora la soluzione ermeneutica proposta.

9. Va dunque formulato il seguente principio di diritto: «l'art. 10-*bis*, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, laddove stabilisce, con riguardo ai reati di ingresso e trattenimento illegale di cui al comma 1 del medesimo articolo, che "nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso", è frutto di imprecisione linguistica e si riferisce piuttosto a una condizione "negativa" di procedibilità dell'azione penale, la cui "positiva" presenza determina l'obbligo di assumere i provvedimenti di cui all'art. 345 cod. proc. pen., non potendosi limitare la possibilità del proscioglimento dell'imputato alla sola udienza preliminare».




9.1. Pertanto, in ossequio all'obbligo di immediata pronuncia di cause di proscioglimento previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proposta e proseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proposta e proseguita ai sensi dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.

Così deciso il 10 giugno 2021.

Il Consigliere estensore
Stefano Aprile



Il Presidente
Monica Beni

